



Ubi Maior... La Corte costituzionale obbliga il Cancelliere federale a consegnare documenti alla Commissione d'inchiesta Ibiza*

di Andrea De Petris**

La controversia che coinvolge il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz (*Österreichische Volkspartei*, ÖVP) continua a tenere banco non solo nelle cronache giudiziarie nazionali, ma anche nelle massime aule di giustizia. Come già ricordato in questa Rivista (v. *Cronache costituzionali dall'estero 1-2021*) Kurz era accusato di aver reso falsa testimonianza in un'audizione davanti ad una Commissione Parlamentare d'Inchiesta istituita dal Consiglio Nazionale, la Camera bassa del Parlamento austriaco, nell'ambito del cd. "Affare Ibiza". La vicenda si riferiva un video uscito nel 2019 in cui Heinz-Christian Strache, all'epoca Vice-cancelliere nel I Governo Kurz nonché Presidente del partito di destra radicale *Freiheitlichen Partei Österreich* (FPÖ), e Johann Gudenus, Capogruppo della FPÖ al Consiglio Nazionale, assicuravano ad una presunta nipote di un oligarca russo l'intenzione di eludere le leggi sul finanziamento dei partiti e di mettere sotto controllo i Media austriaci indipendenti. La pubblicazione del video aveva causato la rottura della coalizione di Governo tra la ÖVP e la FPÖ.

Nelle elezioni anticipate del 29 settembre 2019 l'ÖVP aveva aumentato molto i consensi, portando Kurz a guidare un nuovo Gabinetto (Kurz II) in coalizione con i Verdi, relegando all'opposizione sia la FPÖ che i Socialdemocratici della SPÖ.

Il 4 dicembre 2020 la Corte Costituzionale austriaca (VfGH) aveva ordinato al Ministero della Giustizia di fornire alla Commissione parlamentare d'inchiesta *Ibiza* tutto il materiale relativo al video girato ad Ibiza, mentre il 3 marzo 2021 la Corte Costituzionale aveva imposto al Ministro delle Finanze Gernot Blümel (ÖVP) di consegnare alla Commissione d'inchiesta tutti i file legati all'oggetto delle indagini entro due settimane, ma il Ministero aveva rifiutato di fornire le caselle di posta elettronica del proprio Capo della Gestione degli investimenti, così come la corrispondenza tra i propri dipendenti e l'attuale Presidente della *Österreichische Beteiligungs AG - ÖBAG* (società di gestione delle partecipazioni della Repubblica austriaca in alcune società quotate in borsa) Thomas Schmid.

I componenti della Commissione d'Inchiesta dei partiti di minoranza SPÖ, FPÖ e NEOS avevano quindi chiesto al Presidente Federale Alexander Van der Bellen di intervenire per dare

* Contributo sottoposto a *peer review*.

** Docente di Diritto Costituzionale, Università "Giustino Fortunato", Benevento

attuazione alla richiesta della Corte Costituzionale, e la stessa Corte aveva dato mandato a Van der Bellen di attivarsi in tal senso, ricorrendo per la prima volta nella storia della Repubblica Austriaca all'istituto della "Esecuzione - o supervisione - federale" (*Bundesexekution*). Le mail rivelarono palesi contraddizioni nelle testimonianze rilasciate da Kurz alla Commissione Ibiza sulla nomina di Schmid alla presidenza della ÖBAG, ed è su queste contraddizioni che dallo scorso **12 maggio** la Procura per gli Affari Economici e la Corruzione (*Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft - WKStA*) sta indagando per accertare se vi siano gli estremi per una incriminazione del Cancelliere austriaco e del suo Capo di Gabinetto Bernhard Bonelli.

Il 24 giugno 2020, durante la sua audizione davanti alla Commissione Ibiza, il Cancelliere Kurz aveva ripetutamente sostenuto di non aver influenzato la scelta di Schmid, ma di essere stato solamente informato dell'andamento della selezione. Le mail consegnate alla Commissione d'Inchiesta dopo l'intervento del Presidente Van der Bellen indicavano in realtà un attivo coinvolgimento di Kurz nella vicenda, il quale assicurava ripetutamente Schmid sulla certezza della sua futura nomina e sulla garanzia che i componenti del CdA di ÖBAG non avrebbero interferito con le sue decisioni.

La vicenda ha avuto un ulteriore seguito quando lo scorso **10 maggio** la Corte costituzionale si è pronunciata su tre ulteriori conflitti sorti tra membri di minoranza della Commissione Ibiza (SPÖ, FPÖ e NEOS) ed un componente del Governo federale obbligato a fornire informazioni alla Commissione.

La Corte costituzionale ha chiarito come fosse obbligatorio nell'occasione sottoporre alla Commissione d'Inchiesta i documenti relativi alle attività dell'unità di staff *Think Austria* (un Think-tank creato nel 2018 dal Cancelliere Kurz) che non fossero già stati presentati, così come le caselle di posta elettronica complete del Cancelliere federale, degli altri membri del Governo nella Cancelleria federale e dei dipendenti più specificamente designati della Cancelleria federale dal periodo sotto inchiesta, compreso tra il 18 dicembre 2017 ed il 10 dicembre 2019. E' stata invece respinta la richiesta di produrre messaggi più specifici presenti sul telefono cellulare del Capo del Governo. I Supremi Giudici austriaci hanno ritenuto nell'occasione che mancassero elementi per giustificare il rifiuto di presentare i documenti di *Think Austria* richiesti, e pertanto, non avendo motivato la sua decisione di non ottemperare alla richiesta, il Cancelliere federale è stato obbligato ad esibire i documenti non ancora presentati.

Ai sensi dell'art. 53 (3) della Costituzione, su richiesta di una Commissione d'Inchiesta "le autorità giudiziarie e tutte le altre autorità sono tenute ad acquisire le informazioni richieste; tutti i pubblici uffici devono, a richiesta, esibire i loro atti". Nel caso specifico, il Cancelliere Federale può rifiutarsi di presentare documenti sostenendo che gli atti in questione non possono essere rilevanti, anche in astratto, rispetto all'oggetto dell'indagine della commissione parlamentare interessata, ma in tal caso è obbligato a motivare il proprio rifiuto. L'ente tenuto a presentare i documenti deve giustificare le sue resistenze nei confronti della commissione d'inchiesta, al più tardi entro il termine di quattordici giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 27 (4) del Regolamento procedurale delle Commissioni d'Inchiesta. Poiché il Cancelliere federale ha ottemperato al solo obbligo di comunicazione, ma non ha motivato la propria decisione di

non ottemperanza, la Corte costituzionale ha decretato che questi è obbligato a presentare tutti i documenti richiesti dalla minoranza della Commissione Ibiza. Una volta trascorsa la scadenza del termine, la presentazione dei documenti può essere rifiutata solo per un periodo di tempo limitato e sulla base di nuovi fatti emersi con la giustificazione che “la legittima formazione della volontà del Governo federale o di singoli membri del Governo federale o la loro preparazione diretta è per questo compromessa”.

A questo proposito, la deliberazione della Corte Costituzionale del **10 maggio** ([UA 3/2021](#)) sul punto chiarisce che “se l’organo obbligato a presentare [una documentazione, N.d.A.] adempie solamente al suo dovere di comunicazione, ma non giustifica il suo rifiuto di presentare i dossier e i documenti richiesti alla commissione d’inchiesta o lo fa in modo insufficiente, i dossier e i documenti richiesti da un quarto dei membri della commissione d’inchiesta sono considerati come facenti parte dell’oggetto dell’inchiesta, per cui si deve evincere che tutti i dossier e i documenti in questione devono essere presentati alla commissione. Di conseguenza, il Cancelliere federale, in quanto organo obbligato a presentare documenti alla commissione d’inchiesta, non può invocare la mancanza di pertinenza astratta degli archivi e dei documenti richiesti.”

Nel caso in questione, secondo la Corte il Cancelliere federale ha presentato una dichiarazione tardiva ed insufficiente, ed è pertanto obbligato a presentare alla Commissione Ibiza i dossier e i documenti dell’unità di personale *Think Austria* e di altre unità organizzative della Cancelleria federale interessate dalle indagini, qualora tali documenti non siano già stati presentati alla Commissione d’inchiesta.

Anche rispetto alla mancata consegna delle caselle di posta elettronica della Cancelleria federale non è stata fornita alcuna giustificazione: pertanto, anche in questo caso il Capo del Governo è obbligato a presentare le E-Mail complete del Cancelliere federale, degli altri membri del Governo nella Cancelleria federale e dei dipendenti più specificamente designati della Cancelleria federale per il periodo sotto inchiesta entro il termine di quattordici giorni dalla richiesta. Dopo la scadenza del termine, come ricordato, la presentazione può essere rifiutata solo per un periodo limitato e sulla base di nuovi fatti emersi con l’affermazione che “la legittima formazione della volontà del Governo federale o di singoli membri del Governo federale o la loro preparazione diretta è così compromessa”.

Qualora l’organismo obbligato a presentare documenti si rifiuti di farlo, i membri della Commissione d’inchiesta devono essere in grado di capire quali documenti non vengono presentati e per quali motivi. Nella vicenda in esame, il Cancelliere federale ha inoltrato dei documenti alla Commissione d’inchiesta, ma non ha spiegato che tipo di documenti fossero quelli che non sono stati presentati, limitandosi a dichiarare davanti alla Corte costituzionale che le E-Mail degli ex membri del Governo interessati sono state cancellate quando hanno lasciato l’Esecutivo. La Suprema Corte ha tuttavia ribadito che la circostanza che il Cancelliere Federale non è in grado di adempiere al suo obbligo di produrre ad una commissione d’inchiesta dei materiali richiesti per ragioni di fatto, ciò non modifica in alcun modo il generale

obbligo a suo carico di consegnare gli archivi e i documenti sollecitati dai membri della commissione.

A questo riguardo, la Corte Costituzionale specifica nella sua seconda decisione in materia ([UA 4/2021](#)) come anche in questo caso l'organo a cui sia stato richiesto di presentare della documentazione ad una Commissione d'inchiesta che non motivi adeguatamente il suo rifiuto di adempiere non possa invocare la mancanza di pertinenza in astratto dei documenti sollecitati per giustificare il suo diniego. Pertanto, il ricorso dei componenti di minoranza della Commissione Ibiza va accolto perché il Cancelliere federale non ha sufficientemente motivato il suo mancato adempimento.

Infine, con la sua terza decisione sul tema ([UA 5/2021](#)) la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandola irricevibile, l'istanza con cui i Deputati di minoranza nella Commissione Ibiza richiedevano la consegna dei messaggi contenuti su un telefono cellulare del Cancelliere federale, perché ritenuta non sufficientemente specifica. Nel caso in questione, si richiedeva alla Corte costituzionale di decretare l'obbligo del Capo del Governo di presentare alla Commissione d'inchiesta i messaggi completi ricevuti su SMS, WhatsApp, iMessage, Telegram o Signal da un suo telefono cellulare intestato al partito ÖVP, nel caso in cui determinate persone, interessate dalle indagini, avessero preso parte allo scambio di messaggi. Nello specifico, la Corte costituzionale era chiamata a dirimere la controversia relativa all'obbligo a carico di un organo istituzionale di fornire informazioni ad una Commissione d'Inchiesta ai sensi dell'art. 138b (1) nr. 4 della Costituzione, che riconosce alla Corte costituzionale la competenza di decidere in merito a “divergenze d'opinione tra una Commissione d'inchiesta del Consiglio nazionale, un quarto dei suoi membri e gli organismi soggetti all'obbligo di informazione, rispetto all'obbligo di fornire informazioni alla Commissione d'inchiesta”. Il concetto di “divergenza di opinioni” (*Meinungsverschiedenheit*) prevede che, prima del ricorso alla Corte costituzionale, vada presentata una richiesta (scritta) da parte di almeno un quarto dei membri della Commissione d'inchiesta di far rispettare l'obbligo di fornire informazioni alla Commissione stessa entro un termine di due settimane, così come stabilito dal citato art. 27 (4) del Regolamento procedurale delle Commissioni d'Inchiesta. Tale istanza definisce l'oggetto di un eventuale procedimento davanti alla Corte Costituzionale, e deve quindi contenere un sufficiente grado di specificità e chiarezza.

Il **4 marzo 2021** i Deputati di minoranza della Commissione Ibiza avevano richiesto al Cancelliere federale di presentare alla Commissione entro una settimana “i messaggi completi di SMS, Whatsapp, iMessage, Telegram o Signal del suo telefono cellulare intestato al partito ÖVP“, *ex art. 25 (2)* del Regolamento procedurale delle Commissioni d'Inchiesta. Già prima della scadenza dei sette giorni previsti per la consegna dei materiali richiesti, il **10 marzo** il Cancelliere federale era stato invitato ad “adempiere al suo obbligo di presentare i seguenti dossier e documenti entro due settimane: [...] la corrispondenza via SMS, WhatsApp, Telegram, Signal, iMessage e simili dei membri del Governo federale con i loro collaboratori di gabinetto o dei collaboratori di gabinetto con i dipendenti della Cancelleria federale del periodo in esame, indipendentemente dal fatto che siano stati ricevuti direttamente, inoltrati o inviati a loro; [...]”.

Infine, il **16 marzo** i Deputati di minoranza della Commissione Ibiza hanno chiesto al Cancelliere federale di adempiere entro due settimane al suo obbligo di presentare i messaggi completi arrivati sul suo cellulare intestato alla ÖVP, a meno che questi non rientrassero già nella richiesta del 4 marzo ai sensi dell'art. 27 (4) del Regolamento procedurale delle Commissioni d'Inchiesta.

La richiesta del 16 marzo 2021, su cui si basa il ricorso alla Corte costituzionale, limita l'obbligo di presentare i dossier e i documenti in essa contenuti a quei messaggi (più specificamente descritti) che sono "già coperti dalla richiesta ai sensi dell'art. 27 (4) del Regolamento procedurale delle Commissioni d'Inchiesta del 4 marzo 2021". Tuttavia, a seguito di un errore di trascrizione da parte dei richiedenti, la Corte costituzionale ha decretato che una tale richiesta in effetti non risulta, in quanto presso uffici del *Verfassungsgerichtshof* sono registrate soltanto le due istanze *ex art. 25 (2) del 4 marzo* e ed *ex art. 27 (4) del 10 marzo*. Pertanto, la Corte Costituzionale non può verificare se la richiesta rientri nei limiti dell'istanza del **16 marzo** che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata inoltrata alla Corte ma che, come detto, alla Corte stessa non risulta. Da questa discrepanza deriva un'indeterminatezza dell'istanza che la rende irricevibile da parte della Corte costituzionale. E' lecito attendersi che l'istanza venga inoltrata nuovamente alla Corte da parte dei ricorrenti, questa volta facendo maggiore attenzione alle date contenute nella richiesta.

Nel complesso, resta l'obbligo sancito dalla Corte Costituzionale a carico del Cancelliere Kurz di presentare una serie di documenti e materiali richiesti da una parte dei componenti della Commissione d'inchiesta Ibiza, che Sebastian Kurz non può più rifiutarsi di adempiere.

PARLAMENTO

NUMERI RECORD DI SEDUTE E DELIBERAZIONI LEGISLATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

La crisi legata al Coronavirus ha lasciato tracce evidenti anche nel bilancio delle attività nella sessione 2020/21 del Consiglio Nazionale, il quale non si è mai riunito così spesso e non ha mai approvato così tante risoluzioni legislative come nell'ultimo anno lavorativo. Lo dimostra il bilancio della sessione 2020/21, terminata il **12 luglio**. La sfida più grande è stata ovviamente rappresentata dalla crisi legata al Covid, che non si è riflessa solo nel numero di deliberazioni. Anche il lavoro delle commissioni è stato fortemente influenzato dalla pandemia. Allo stesso tempo, le interrogazioni scritte hanno superato per la prima volta le 4.000 unità. Anche il numero di sessioni speciali e di mozioni di censura è stato eccezionalmente alto, con la Commissione d'inchiesta Ibiza e l'attentato terroristico di Vienna a condizionare l'andamento dei lavori. Complessivamente, il Consiglio Nazionale si è riunito per 70 sedute nella sessione 2020/21, per un totale di circa 332 ore, pari a circa 20-30 sedute in più rispetto ad anni lavorativi normali, che comprendono anche le sedute di assegnazione dei disegni di legge. Sono state approvate 231 leggi e 15 trattati internazionali, oltre ad un accordo con il Land dell'Alta Austria. Inoltre, i Deputati hanno approvato la Decisione sulle risorse proprie dell'UE per garantire il finanziamento dell'Unione e il fondo di ricostruzione dell'UE, ed hanno discusso 52 relazioni

del Governo, della Corte dei Conti e del Consiglio dell'Ombudsman, oltre a numerose altre iniziative. In tutto, si sono tenuti 383 dibattiti, spesso su più punti dell'ordine del giorno nella stessa seduta. Il 38,1% delle risoluzioni legislative sono state approvate all'unanimità. Il fatto che la sessione dell'anno trascorso sia stata piuttosto insolita è dimostrato anche dall'alto numero di sedute speciali: in almeno 13 occasioni i Deputati si sono incontrati al di fuori del programma di lavoro, per cui due di queste sedute fuori programma - una dopo l'attacco terroristico a Vienna, una per rimediare a una risoluzione legislativa contenente errori materiali - erano state concordate in anticipo di comune accordo. Tre deliberazioni sono state ritirate su richiesta dei partiti di Governo per accelerare il passaggio delle disposizioni sul Covid, e le restanti otto sono state avviate dall'opposizione, con i partiti SPÖ, FPÖ e NEOS che hanno unito le loro forze quattro volte. Oltre alle sessioni plenarie, ci sono state 188 riunioni di commissione, 33 riunioni di sottocommissione e 44 riunioni della Commissione d'inchiesta Ibiza. In cima alle attività di Commissione si annoverano quelle della Commissione principale (*Hauptausschuss*), che è incaricata di presentare proposte per l'elezione del Presidente della Corte dei Conti, dei membri del Consiglio del Mediatore e dei presidenti della Commissione parlamentare per l'esercito federale. La Commissione partecipa anche all'attuazione del programma dell'Esecutivo, poiché alcune ordinanze del Governo federale richiedono la sua approvazione. Nella sessione 2020/21, la Commissione si è riunita 23 volte per discutere ordinanze relative al Covid, due volte di domenica.

ACCORDO IN PARLAMENTO SULLA LEGGE PER L'ESPANSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Grazie all'accordo raggiunto in Consiglio Nazionale, il **7 luglio** la [Legge sull'Espansione delle Energie Rinnovabili](#) (*Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz* - EAG) è stata approvata con la necessaria maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera bassa austriaca. Il provvedimento rappresenta la riforma più importante nel settore energetico degli ultimi decenni, e mira non solo a definire precisi obiettivi di espansione, ma anche a creare un adeguato sistema di finanziamento dei programmi di intervento approvati. Rispetto alla disciplina precedente, la nuova legge introduce importanti novità in termini di giustizia sociale: oltre all'esenzione da tutte le imposte sull'elettricità verde per le famiglie a basso reddito, è stato introdotto un ulteriore strumento di ammortizzazione sociale, tale per cui le famiglie a basso reddito che non rientrano in questa categoria pagheranno in futuro un massimo di € 75 all'anno per il consumo energetico ad uso domestico. Si calcola che circa 550.000 famiglie beneficeranno di questa agevolazione.

La nuova disciplina prevede inoltre l'incentivazione del cd. teleriscaldamento con investimenti per € 100 milioni, azzerando l'arretrato accumulato su 173 progetti approvati nel settore in attesa di essere realizzati dal 2011. Con il teleriscaldamento (*Fernwärme*) gli edifici vengono riforniti di calore distribuendo acqua calda attraverso un sistema di tubazioni, in gran parte interrati, ma in alcuni casi anche attraverso linee aeree. Il teleriscaldamento fornisce principalmente ad edifici residenziali non solo il riscaldamento degli spazi ma anche l'acqua calda, trasportando il calore dal produttore o dal punto di raccolta ai consumatori. Fino al 2024, € 15 milioni saranno investiti ogni anno nell'espansione del teleriscaldamento delle abitazioni austriache. La nuova disciplina prevede inoltre l'espansione della produzione di idrogeno verde e del gas verde, con una sovvenzione di € 80 milioni all'anno, fornendo un importante contributo alla decarbonizzazione dell'industria. Dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale, la legge passa al Consiglio Federale (la Camera Alta del Parlamento austriaco) per

L'approvazione di misure attuative del pacchetto normativo relativo alle sovvenzioni degli impianti più piccoli ed alla realizzazione delle cd. "comunità per le energie rinnovabili" (*Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften*): si tratta di organizzazioni attive a livello regionale, i cui componenti devono essere fisicamente vicini, collegati almeno attraverso lo stesso alimentatore a media tensione, ed in grado di condividere elettricità e calore all'interno della comunità, purché l'energia generata provenga da fonti rinnovabili.

GOVERNO

LE VICENDE GIUDIZIARIE DEL PREMIER KURZ METTONO A RISCHIO LA STABILITÀ DEL GOVERNO

Le indagini in cui è coinvolto il Premier Sebastian Kurz nell'ambito del cd. Scandalo Ibiza mettono sotto pressione la coalizione di Governo e rischiano di decretare la fine anticipata dell'Esecutivo, soprattutto se il Primo Ministro venisse accusato di aver effettuato false dichiarazioni di fronte alla Commissione d'Inchiesta sulla vicenda. Il **21 maggio** il Presidente della Repubblica Alexander Van der Bellen ha sentito la necessità di intervenire, invitando tutti i rappresentanti istituzionali al rispetto dei rispettivi ruoli, ma in molti hanno letto nell'osservazione di Van der Bellen secondo cui "è esecrabile seguire un ordine della Corte costituzionale solo quando non c'è altra via d'uscita" una esplicita critica a Kurz. Secondo media ed osservatori politici, sono diversi gli scenari che potrebbero verificarsi a seguito dell'attuale stato di crisi. Una possibilità vede la tenuta della coalizione tra ÖVP e Verdi, sostanzialmente per mancanza di alternative praticabili: né i socialisti dell'SPÖ, né i radicali di destra della FPÖ potrebbero essere presi in considerazione, mentre i liberali di Neos hanno un numero di seggi troppo basso per poter formare una maggioranza alternativa a quella attuale. Una seconda eventualità vede la convocazione di nuove elezioni in autunno, soprattutto se l'intesa tra i due partiti di maggioranza andasse irrimediabilmente in crisi. I Verdi sembrano tentati dall'idea, soprattutto nel caso in cui Kurz fosse effettivamente incriminato, mentre un sondaggio pubblicato dalla rivista Profil indica che il 47% del campione vorrebbe le dimissioni del Premier, anche se ciò non significa auspicare contestualmente nuove elezioni. Il terzo scenario considera la possibilità di un Governo tecnico, ma molti dubitano che possa essere un'opzione praticabile in caso di *impeachment* o addirittura di condanna del Cancelliere federale. In linea di principio, il Presidente federale può licenziare un Governo in carica in qualsiasi momento e nominarne uno nuovo, purché abbia la maggioranza del Consiglio nazionale. Se un Cancelliere viene rovesciato o si dimette, un tecnico potrebbe plausibilmente essere nominato Capo del Governo, specialmente come soluzione provvisoria fino a nuove elezioni, sebbene teoricamente un Esecutivo di esperti potrebbe anche governare per un periodo di tempo più lungo - laddove la maggioranza del Consiglio nazionale lo sostenga. La quarta alternativa vede una coalizione degli ambientalisti con l'ÖVP, ma senza Kurz: secondo i Verdi, il Cancelliere attuale non è un problema dell'Esecutivo, ma dell'ÖVP. In caso di una sua incriminazione, sarebbe l'ÖVP a dover risolvere questo problema. Poiché i Verdi non vogliono far saltare il Governo, tuttavia, una speranza è che Kurz si ritiri fino alla conclusione del processo, con la Cancelleria affidata ad un altro esponente politico, lasciando intatta la coalizione tra l'ÖVP e i Verdi. Tuttavia, la probabilità che Kurz abbandoni di sua iniziativa in caso di incriminazione non è molto alta. Lo scenario nr. cinque ipotizza una coalizione che rovesci Kurz ed escluda l'ÖVP dalla maggioranza: un'eventualità molto complicata, perché in

primo luogo richiederebbe il sostegno attivo del Presidente federale, ed in secondo luogo esigerebbe un'intesa tra le altre forze politiche presenti in Parlamento. In linea di principio, la SPÖ sarebbe disponibile, ma la leader del partito Pamela Rendi-Wagner non ne è entusiasta, mentre potrebbe piuttosto immaginare di entrare in una coalizione con l'ÖVP come vice-cancelliere; i liberali di Neos sarebbero almeno in via ufficiosa favorevoli, così come i Verdi, i quali potrebbero continuare a portare avanti i loro programmi nel nuovo Esecutivo. L'ultima variante vede un abbandono dell'alleanza da parte dei Verdi in caso di *impeachment* di Kurz: a quel punto l'ÖVP potrebbe cercare un altro partner tra FPÖ ed SPÖ, ma si tratta in entrambi i casi di scenari complessi. L'ÖVP era già in coalizione con l'FPÖ, che si è sciolta proprio a causa dell'Affare Ibiza. Rimarrebbe la SPÖ, ma tra i socialisti ci sono due correnti: quella della citata leader del partito Pamela Rendi-Wagner, che potrebbe considerare una coalizione con l'ÖVP, sebbene lei ufficialmente lo neghi, ed una parte dei socialisti in un rapporto profondamente conflittuale con Kurz. In queste condizioni, un'alleanza dell'SPÖ con l'attuale Cancelliere sarebbe una prova forse troppo difficile per il partito.

SPÖ E FPÖ D'ACCORDO CON IL GOVERNO SULLA RIFORMA DELL'UFFICIO PER LA PROTEZIONE DELLA COSTITUZIONE

I partiti di maggioranza hanno raggiunto un accordo con le formazioni di opposizione SPÖ ed FPÖ sulla riforma dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione. Nel plenum del Consiglio nazionale, la trasformazione dell'Ufficio federale per la Protezione della Costituzione e la Lotta al Terrorismo (*Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung* - BVT) in Direzione della Protezione dello Stato e dell'Intelligence (*Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst* - DSN) è stata approvata all'inizio di **Luglio** con un'ampia maggioranza politica. Il partito liberale Neos considera la riforma come un miglioramento dello stato attuale del precedente ufficio, afflitto da gravi scandali, sebbene consideri il controllo parlamentare sul DSN non abbastanza capillare.

La maggioranza ÖVP/Verdi si era già impegnata a riorganizzare il BVT nel suo programma di coalizione, ma il progetto si era realmente avviato solo a seguito dell'attentato terroristico a Vienna nel novembre 2020, in occasione del quale l'Ufficio per la Protezione della Costituzione aveva commesso gravi errori investigativi. A **marzo 2021** il Governo aveva presentato una prima bozza di riforma, e a metà **giugno** il disegno di legge è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Nella Commissione Affari Interni del Consiglio nazionale alcuni punti del progetto sono stati modificati in base alle indicazioni dell'opposizione, come hanno sottolineato con soddisfazione sia l'SPÖ che l'FPÖ. C'è stato tuttavia poco spazio per delle trattative sulla parte centrale della riforma, per la quale il Governo non aveva bisogno di una maggioranza qualificata in Aula.

La novella prevede una divisione dell'Ufficio per la protezione della Costituzione in due parti: il compito della Polizia di Stato di scongiurare i pericoli per la pubblica sicurezza, compresi gli interrogatori e gli arresti, deve essere rigorosamente separato dalla competenza dei servizi segreti riguardo alla raccolta di informazioni per le indagini sulle cause delle minacce alla sicurezza. La struttura ibrida della precedente struttura è stata considerata un errore, e la riforma cerca di porre rimedio con la suddetta divisione dell'ufficio in due pilastri ed un coordinamento effettuato tramite un ufficio di collegamento, che decide sul flusso di informazioni e sull'eventuale coinvolgimento della polizia criminale. Il punto più importante nei negoziati tra i partiti - e che ha richiesto l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata - ha riguardato l'espansione del controllo parlamentare del DSN. A questo scopo, è

prevista l'istituzione di una commissione di controllo di tre membri con presidenza a rotazione, i cui membri saranno nominati dal Consiglio Nazionale a maggioranza di due terzi, in carica per dieci anni. La Commissione di controllo esamina il lavoro del DSN in modo indipendente, e riferisce annualmente al Parlamento tramite una sottocommissione permanente del Comitato per gli Affari Interni (il cosiddetto Comitato dei Servizi Segreti). L'opposizione può considerare un successo il fatto che la commissione d'Intelligence possa rivolgersi alla commissione di controllo su richiesta di un quarto dei deputati del Consiglio Nazionale. Parti dell'opposizione possono quindi far esaminare di propria iniziativa dalla commissione la correttezza di determinate procedure di investigazione.

CAPO DELLO STATO

IL 45% DEI CITTADINI AUSTRIACI FAVOREVOLE ALLA RICANDIDATURA DI VAN DER BELLEN A PRESIDENTE FEDERALE

Secondo un recente sondaggio, quasi la metà degli austriaci è a favore della ricandidatura del Presidente federale Alexander Van der Bellen alle prossime elezioni presidenziali. Alla domanda posta dall'*Institut für Demoskopie und Datenanalyse GmbH* (IFDD) per Puls 24, il 45% degli intervistati ha risposto affermativamente alla domanda se Van der Bellen debba ricandidarsi nel 2022, il 43% negativamente, mentre il 12% non si è espresso. Il sondaggio è stato condotto online su un campione di 803 partecipanti di 16 anni e più nel periodo dal **10 al 15 giugno**.

VAN DER BELLEN ESORTA AD ACCOGLIERE I RIFUGIATI AFGANI

In occasione dell'apertura ufficiale del "Forum europeo di Alpbach" del **24 agosto**, il Presidente Federale Alexander Van der Bellen ha esortato ad accogliere i rifugiati provenienti dall'Afghanistan. Il Capo dello Stato ritiene che sussista un obbligo legale, morale e politico per l'UE e i suoi Stati membri di offrire protezione a coloro che hanno dovuto lasciare il loro Paese. In prima linea dovrebbero esserci le donne e le ragazze che hanno lavorato per l'UE e i suoi Paesi, e che Van der Bellen ha definito "nostre amiche".

CORTI

LA CORTE COSTITUZIONALE CHIEDE AL PRESIDENTE FEDERALE DI DARE ESECUZIONE AD UNA DECISIONE SUI DOSSIER DEL MINISTERO FEDERALE DELLE FINANZE ([UA 1/2021-39](#), [UA 1/2021-40](#))

Il **6 maggio** il Tribunale costituzionale (*Verfassungsgerichtshof* - VfGH) ha chiesto al Presidente Federale Alexander Van der Bellen di eseguire una propria [sentenza](#) dello scorso 3 marzo (v. a riguardo *Cronache costituzionali dall'estero* in questa *Rivista* 1-2021), respingendo allo stesso tempo una richiesta della minoranza della Commissione d'inchiesta sulla vicenda Ibiza di ispezionare i dossier. Il 3 marzo 2021 la Corte costituzionale aveva stabilito che il Ministro Federale delle Finanze è obbligato a sottoporre alla Commissione d'inchiesta Ibiza le caselle di posta elettronica e i file memorizzati localmente o sul server di determinate persone. Poiché il Ministro Federale non ha adempiuto a questo obbligo, i deputati della SPÖ, della FPÖ e della

NEOS hanno chiesto al Tribunale costituzionale di intervenire per far eseguire questa decisione da parte del Presidente Federale.

Nella sua decisione, la Corte austriaca afferma che la sua sentenza del 3 marzo 2021 contiene un obbligo di esecuzione che può essere fatto rispettare con la forza. Ai sensi dell'art. 146 comma 2 B-VG, l'esecuzione della decisione in parola deve essere eseguita secondo le istruzioni del Presidente Federale dagli organi della Federazione o dei Länder, comprese le Forze Armate Federali, conformemente alle indicazioni del Capo dello Stato. Tali istruzioni non richiedono la controfirma del Cancelliere Federale se l'esecuzione - come in questo caso - è diretta contro la Federazione o contro un organo della Federazione. Una richiesta presentata nello stesso procedimento da Parlamentari del SPÖ, del FPÖ e del NEOS di ispezionare i dossier presentati alla Corte costituzionale dal Ministero Federale delle Finanze è stata respinta perché non sono stati riscontrati nell'occasione interessi meritevoli di una concreta tutela giuridica. Il VfGH ritiene che le parti in un procedimento riguardante una divergenza di opinioni sull'obbligo di sottoporre gli atti ad una commissione d'inchiesta non devono ottenere l'accesso agli atti, laddove la stessa concessione dell'accesso agli atti risolverebbe già la controversia sull'obbligo o meno di sottoporre gli atti alla commissione d'inchiesta.

INCOSTITUZIONALE LA COMPETENZA DELL'UFFICIO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO IN MATERIA DI INDENNITÀ PER I DIPENDENTI CIVILI ([G 47/2021](#))

Nel marzo 2021 il Tribunale costituzionale aveva avviato un procedimento d'ufficio per esaminare la costituzionalità di una disposizione della Legge sul servizio civile del 1986 (*Zivildienstgesetz* - ZDG). Il procedimento è stato avviato a seguito delle denunce di diversi dipendenti civili che, a causa della pandemia da COVID 19, erano stati obbligati a svolgere un servizio civile straordinario fino al 30 giugno 2020 dopo il loro servizio civile regolare. I ricorrenti si erano rivolti all'Ufficio del Personale dell'Esercito per ottenere una compensazione forfettaria o una indennità per la perdita di guadagno per i mesi in cui avevano prestato servizio civile prolungato. Tuttavia, queste domande erano state respinte dall'Ufficio per il Personale dell'Esercito. Anche i ricorsi presentati contro queste decisioni al Tribunale Amministrativo Federale (*Bundesverwaltungsgericht* - BVwG) non avevano avuto successo. Il **17 giugno** il Tribunale Costituzionale ha invece stabilito che è incostituzionale affidare la decisione sulle richieste economiche dei dipendenti civili all'Ufficio del Personale dell'Esercito. A questo proposito, il Regolamento attuativo dell'art. 34b ZDG viola la disposizione di rango costituzionale sancita dall'art. 1 comma 5 ZDG, secondo la quale il servizio civile deve essere svolto al di fuori delle forze armate federali. Secondo il Tribunale Costituzionale, questa disposizione stabilisce anche che il servizio civile deve essere completamente separato dal servizio militare. L'art. 1 (5) della Legge sul servizio civile non consente quindi di affidare al Ministro Federale responsabile degli affari militari o ad un'autorità a lui subordinata in termini organizzativi, come l'Ufficio del Personale dell'Esercito, la gestione di istanze relative al servizio civile, a maggior ragione perché tale autorità serve funzionalmente agli scopi dell'Esercito Federale.

DICHIARATI ILLEGALI I DECRETI SUI PERMESSI DI LAVORO PER I RICHIEDENTI ASILO ([V 95-96/2021](#), [E 2420/2020](#))

Due decreti, rispettivamente del 2018 e del 2004, che limitavano l'accesso al lavoro dei richiedenti asilo sono stati dichiarati incostituzionali. Le disposizioni rilevanti nella questione

dei decreti in oggetto andavano classificate come ordinanze e, come tali, avrebbero dovuto essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale federale. Poiché tale pubblicazione non ha avuto luogo, il **23 giugno** il Tribunale costituzionale ha annullato queste disposizioni in quanto illegali. In occasione di un ricorso di una ditta di idraulica, il Tribunale costituzionale aveva deciso nella sessione di marzo 2021 di avviare d'ufficio una procedura di revisione dell'ordinanza relativa ad un decreto del Ministro federale Beate Hartinger-Klein (BMask) del 12 settembre 2018 e ad un decreto del Ministro federale Martin Bartenstein (BmWA) dell'11 maggio 2004. Da questi decreti risultava che i permessi di lavoro per i richiedenti asilo possono essere rilasciati solo in caso di impiego temporaneo in lavori stagionali o di assistenza al raccolto.

La procedura di revisione delle ordinanze ha confermato che tali decreti non si limitano a fornire informazioni sulla situazione giuridica attuale, ma contengono anche norme vincolanti (restrittive) sulla concessione di permessi di lavoro per i richiedenti asilo. Secondo la legge, concedere i permessi di lavoro per i richiedenti asilo ammessi alla procedura d'asilo per tre mesi è possibile se la commissione consultiva regionale del Servizio Pubblico per l'Impiego (*Arbeitsmarktservice* - AMS) è d'accordo o l'impiego è limitato nel tempo. Tuttavia, i decreti limitano esplicitamente questo aspetto, nel senso che i permessi devono essere rilasciati solo nel quadro delle quote per il lavoro stagionale e l'assistenza al raccolto. Questo significa che, per esempio, non si concede un impiego per un apprendistato in un'occupazione per cui c'è carenza di personale, anche se la situazione sul mercato dell'apprendistato lo permetterebbe e non sussistono ragioni di senso contrario rispetto alla situazione e allo sviluppo del mercato del lavoro. Una volta effettuata la pubblicazione della deliberazione di abrogazione dell'ordinanza da parte della Corte costituzionale, i richiedenti asilo possono in linea di principio essere impiegati in altri settori lavorativi, a condizione che tutti gli altri requisiti siano soddisfatti. Nel prosieguo del procedimento sul ricorso del negozio di idraulica, il Tribunale costituzionale ha manifestato dubbi sulla costituzionalità di una disposizione della Legge sugli stranieri, decidendo pertanto di avviare d'ufficio una procedura di esame dell'art. 4 comma 3 nr. 1 dell'*Ausländerbeschäftigungsgesetz* - AuslBG. Secondo questa norma, i permessi di lavoro possono essere concessi solo "se il consiglio consultivo regionale approva all'unanimità la concessione". I consigli consultivi regionali sono composti dal capo del rispettivo ufficio regionale dell'AMS e da altri quattro membri nominati su proposta della Camera di commercio della rispettiva provincia, della Federazione dell'industria austriaca, della Camera del lavoro della rispettiva provincia e della Federazione austriaca dei sindacati. L'ufficio regionale dell'AMS decide sulle domande di permesso di lavoro. Il regolamento in esame, tuttavia, sembra rendere impossibile a questa autorità la valutazione dell'esistenza dei requisiti legali per la concessione di un permesso di lavoro. La Corte Costituzionale è quindi dell'opinione che questa costruzione contraddica i principi costituzionali nazionali.

EFFETTO SOSPENSIVO PER IL RICORSO DI UN CITTADINO AFGANO DETENUTO IN ATTESA DI ESPULSIONE ([E 3115/2021](#))

Il **18 agosto** il Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso con effetto sospensivo sullo stato di detenzione (continuata) in attesa di espulsione di un cittadino afgano, per il quale il **2 agosto** la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva già chiesto la sospensione dell'espulsione fino alla fine del mese di agosto. Nell'aprile 2021 - dopo che due procedure di richiesta d'asilo erano state completate - il ricorrente era stato posto in stato di detenzione in attesa di espulsione, con la motivazione di voler garantire il suo effettivo allontanamento dal territorio nazionale. Mentre

era in attesa di deportazione, il ricorrente ha presentato un'ulteriore domanda di protezione internazionale, ma in un momento successivo la protezione *de facto* contro la misura di espulsione che sarebbe derivata da tale istanza è stata revocata. In una sentenza del 4 agosto 2021, il Tribunale amministrativo federale aveva ritenuto proporzionata la prosecuzione dello stato di detenzione in attesa di espulsione, giustificando la misura restrittiva con la necessità di garantire la tutela della sicurezza collettiva e con il rischio di fuga del richiedente asilo in attesa di espulsione. Contro tale deliberazione il ricorrente aveva quindi presentato ricorso davanti alla Corte costituzionale. Nella sua decisione, la Corte costituzionale riconosce al ricorso un effetto sospensivo, con le seguenti ragioni: in base alle informazioni disponibili sulle condizioni di sicurezza vigenti in Afghanistan nell'agosto 2021, non si può fare a meno di riconoscere che una immediata espulsione del ricorrente verso il suo Paese d'origine - considerati i limiti massimi legali di detenzione in attesa di espulsione - è possibile. Tuttavia, l'imposizione e il mantenimento della detenzione in attesa di espulsione (e l'annessa privazione della libertà) sono proporzionati solo se il procedimento può alla fine portare all'effettiva espulsione del destinatario della misura restrittiva. Come ricordato, il ricorrente si era precedentemente rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In una lettera del 2 agosto 2021, la Corte EDU aveva chiesto che l'espulsione del ricorrente verso l'Afghanistan fosse sospesa fino al 31 agosto 2021. Secondo la decisione del Tribunale costituzionale, nel procedimento pendente davanti al *Verfassungsgericht* austriaco non sono soddisfatti i requisiti per giustificare un provvedimento provvisorio della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di procedura della Corte EDU. L'art. 39 prevede la possibilità di instaurare una procedura d'urgenza finalizzata all'ottenimento di una misura cautelare, ossia di un provvedimento che permetta di fronteggiare – e quindi eludere - il rischio di un'imminente lesione ad un diritto garantito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.